

DELIBERA N. 18/98

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA d) DELLA LEGGE N. 481/95 NEI
CONFRONTI DI ENEL SPA**

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 11 marzo 1998,
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- Visto in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;
- Visto il regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera del 30 maggio 1997, n.61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- Vista la delibera dell'Autorità 2 dicembre 1997, n. 130/97, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Vetreria Ballarini Sas verso l'Enel Spa;
- Considerato quanto segue:

1. Premessa

L'Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Rho, per conto della sua associata Vetreria Ballarini Sas, con sede legale in Arluno (Milano), corso Papa Giovanni XXIII n.129 (di seguito: l'utente), ha inviato all'Autorità, in data 17 settembre 1997, un reclamo con cui ha lamentato un disservizio dell'Enel Spa (di seguito: l'Enel), in relazione alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica che, a causa del malfunzionamento del contatore di energia attiva, risultavano non correttamente fatturati.

2. Descrizione del caso

Nel marzo 1995 l'Enel ha accertato la rottura del contatore di energia attiva dell'utente. A due anni di distanza dalla constatazione della rottura del contatore e dalla sua sostituzione, avvenuta nell'agosto 1995, con lettera del 23 luglio 1997, l'Enel ha comunicato all'utente che "il consumo elettrico non integrato nel periodo

dal 4 marzo 1993 al 3 agosto 1995 ...è stato ricostruito in 11876 kWh per un importo di Lit 2.559.779 più IVA” e che “il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal contratto di fornitura...”;

Successivamente, rispondendo alla lettera degli uffici dell’Autorità del 13 ottobre 1997 intesa ad acquisire dall’Enel, ai sensi dell’art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, notizie utili in merito alle metodologie adottate nella stima dei consumi, l’Enel, con lettera del 29 ottobre 1997, comunicava di aver ridefinito la propria richiesta di conguaglio all’utente in Lit. 2.306.920, oltre IVA, individuando il presumibile momento di rottura del contatore non più nel marzo 1993, bensì nel giugno dello stesso anno e proponendo una rateizzazione dell’importo dovuto.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell’art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, sono stati effettuati accertamenti preliminari sulla base della documentazione trasmessa dall’utente e dall’Enel in seguito a richiesta degli uffici dell’Autorità, nonché sulla base di un incontro tenutosi il 12 novembre 1997 tra funzionari della stessa Autorità e il sig. Luigi Miniotto della Direzione Distribuzione Enel Milano Esterna.

Con delibera 2 dicembre 1997, n. 130/97, l’Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell’ambito di tale istruttoria l’Enel non ha né presentato memoria scritta, né provveduto a richiedere audizione finale avanti l’Autorità.

3.1 Argomentazioni delle parti

Vetzeria Ballarini S.a.s.

L’utente ha contestato la ricostruzione compiuta dall’Enel circa i consumi di energia elettrica effettuati. A tale riguardo l’utente ha fornito documentazione attestante cali della produzione e la sostituzione di macchinari avvenuta nel corso del 1994, eventi che hanno sensibilmente contribuito a modificare in diminuzione i consumi storici di energia elettrica. In risposta alla richiesta di conguaglio rateizzato avanzata dall’Enel, l’utente ha pagato la prima rata dell’importo, comunicando, altresì, che a tale pagamento non doveva essere attribuito il valore di accettazione della soluzione proposta dall’Enel, poiché lo stesso pagamento avveniva al solo fine di impedire il distacco minacciato della fornitura.

Enel S.p.a.

L’Enel ha sostenuto la correttezza della propria ricostruzione dei consumi di energia elettrica dell’utente, facendo risalire la rottura del contatore inizialmente al marzo 1993 e individuando, in un tempo successivo, come data della presumibile rottura del contatore il mese di giugno dello stesso anno.

3.2 Accertamento tecnico

Nel corso del soprarichiamato incontro tenuto il 12 novembre 1997 tra funzionari dell’Autorità e il sig. Luigi Miniotto della Direzione Distribuzione Enel Milano

Esterna, quest'ultimo ha prodotto una copia della ricostruzione dei consumi storici dell'utente relativi al periodo intercorrente tra il 1992 e il 1995. Sulla base di tale documento e di altri già in possesso, gli uffici dell'Autorità hanno predisposto una relazione tecnica da cui risulta che gli indicatori presi in esame e le conseguenti stime effettuate non consentono di affermare con ragionevole certezza che il momento effettivo di rottura del contatore di energia attiva risalga al mese di marzo o di giugno 1993, come sostenuto dall'Enel.

4. Valutazione giuridica

L'art. 8 del "Contratto di somministrazione di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni o usi agricoli" stipulato tra l'Enel e l'utente stabilisce che qualora venga accertato un malfunzionamento del contatore l'Enel: "...ricostruirà i prelievi, in base alla percentuale di errore effettivamente accertata, dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o contrariamente, dal mese in cui è stata effettuata la verifica".

Gli esiti degli accertamenti svolti mostrano come non sia possibile determinare con ragionevole certezza il momento effettivo di rottura del contatore di energia elettrica. Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando, nella sua richiesta di conguaglio, il disposto contrattuale sopra richiamato, e tenga un comportamento lesivo dei diritti dell'utente, che potrebbe cagionare un danno economico allo stesso qualora l'Enel insistesse nella sua richiesta.

- Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti dell'utente costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;

ORDINA

- Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel Spa di annullare la richiesta di conguaglio di Lit.2.306.920 (duemilontrecentoseimilanovecentoventi) oltre IVA, avanzata nei confronti della Vetreria Ballarini Sas, con sede legale in Arluno (Milano), corso Papa Giovanni XXIII n.129, fissando in quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, il termine per l'adempimento;

DELIBERA

- Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, via G.B. Martini n.3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;
- Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza nel termine di cui sopra costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2 comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481 entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui sopra.